

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400  
e dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 aprile 2019)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D39/19

12 APR. 2019



132  
28/1/2019

Roma, 12 aprile 2019

Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018, concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

BAT

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e dell'art. 19, comma 01 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Tale ultima disposizione ha, in particolare, conferito al Governo un ulteriore termine per l'emanazione del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM. In materia sono altresì intervenute alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2018, delle quali si è tenuto conto nella redazione del provvedimento (l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Molteplici sono gli obiettivi perseguiti dall'intervento regolatorio, diretto a valorizzare l'autonomia didattica e organizzativa delle singole Istituzioni AFAM e predisposto in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa. A tal fine, l'intervento prevede la programmazione triennale del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo, con la possibilità per le singole Istituzioni di apportare ogni anno modifiche e aggiornamenti. Tali interventi saranno illustrati con dettaglio nella descrizione dei singoli articoli del regolamento.

Il regolamento si compone di 8 articoli.

L'art. 1 contiene le definizioni maggiormente rilevanti.

L'art. 2 definisce la procedura che le Istituzioni AFAM devono seguire per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Tale programmazione, predisposta su piani triennali, è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno, con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre il mese di maggio, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile. Essa si conforma ai seguenti criteri riportati al comma 3:

- possibilità per le Istituzioni di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni nel rispetto del rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, nonché di convertire cattedre appartenenti a diversi settori artistico disciplinari nel limite del 30% delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto all'anno per cui è stata approvata la programmazione del personale;

- destinare per ciascun anno accademico, entro i limiti delle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili, una spesa complessiva parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del professore di prima fascia, indicato nell'allegata tabella 1), pari alla somma del: cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a seguito di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al dieci per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, per le assunzioni a tempo determinato da ripartire con decreto del Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca; si precisa che la norma tiene conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge di bilancio per l'anno 2018. Il predetto decreto di definizione della spesa complessiva, in coerenza con le previsioni di cui al comma 654 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, contiene la ripartizione degli importi presso le singole Istituzioni. Trattasi della ripartizione di una spesa complessiva derivante da un procedimento di ricognizione delle facoltà assunzionali, composto da parti fisse e automaticamente determinate, corrispondenti a un importo pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, cui si aggiunge un importo definito dal MIUR, non superiore al 10% della spesa, per le assunzioni a tempo determinato per l'anno accademico 2016/2017.

- destinare annualmente, nell'ambito della triennio di programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c), e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30% del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie per soli titoli:

1) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

2) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;

3) graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; si tratta di disposizione coerente con l'art. 1, comma 653, secondo periodo, della legge di bilancio 2018;

4) graduatorie nazionali ad esaurimento composte da personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia maturato fino all'anno accademico 2017/2018 incluso almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette Istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 655 della legge di bilancio per l'anno 2018 la cui costituzione è stata definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 agosto 2018.



- destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, una quota pari ad almeno il 35% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:

1) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

2) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

- destinare annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 654, ultimo periodo, della legge di bilancio 2018, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto delle facoltà assunzionali, una quota pari ad almeno il 10% e non più del 20% del budget al reclutamento per soli titoli, secondo le modalità stabilite all'articolo 4, ad esclusione della prova prevista alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, in virtù di una selezione per esami e titoli, dalla stessa Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici, nonché al reclutamento per esami e titoli, invece, sempre secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per soli titoli, dalla medesima Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure suddette resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle altre procedure di reclutamento di docenti per titoli e per titoli ed esami nonché di personale tecnico-amministrativo;

- con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020 relativamente agli aa.aa. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, destinare una quota minima del 10% del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per l'assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;

2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;

3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.

La disposizione, inoltre, al comma 4, precisa che le assunzioni di personale effettuate attingendo alle graduatorie esistenti (con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il 50% dei reclutamenti disposti annualmente. Eventuali



sforamenti riconducibili all'arrotondamento in numero intero della frazione di posti derivanti dal budget annuale dovranno essere compensati nell'anno successivo.

Il comma 5 è una norma di carattere ordinamentale che dispone che nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettera d) ed e), numero 1), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione ha 15 giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo. Il medesimo comma disciplina altresì la permanenza nelle suddette graduatorie specificando che in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è depennato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

L'art. 3 attribuisce alle Istituzioni la possibilità di stipulare specifiche convenzioni volte a consentire una più efficace ed efficiente utilizzazione del personale. Le Istituzioni potranno, infatti, programmare procedure di reclutamento comuni e utilizzare congiuntamente il personale, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale e definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato senza maggiori oneri a carico dello Stato.

L'art. 4 illustra la procedura per esami e titoli che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente. La procedura si caratterizza per essere una selezione pubblica per titoli ed esami, che al termine prevede la predisposizione di una graduatoria in ordine decrescente di punteggio, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Si demanda alle singole Istituzioni l'adozione di un proprio regolamento che deve conformarsi a specifici criteri.

In particolare, il bando deve essere emanato con decreto direttoriale, su deliberazione degli organi dell'Istituzione, la Commissione giudicatrice deve essere composta da tre membri esterni all'Istituzione, la partecipazione alla selezione deve essere riservata ai candidati in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o della laurea. La norma specifica, altresì, le modalità di valutazione dei titoli dei concorrenti che tiene conto non soltanto dei titoli di studio conseguiti ma, anche, dell'esperienza acquisita dal concorrente a seguito dello svolgimento di attività di produzione artistica, scientifica e professionale in ambito nazionale e internazionale. Con riguardo alla valutazione dei titoli dei candidati, fermo restando la volontà di privilegiare l'autonomia delle singole Istituzioni, si è ritenuto opportuno limitare la discrezionalità delle commissioni giudicatrici al fine di rendere il più possibile omogenee le valutazioni. Con il termine "almeno" e con il termine "minimo", infatti, si è precisato che le commissioni non possono attribuire un punteggio inferiore alla soglia indicata. Allo stesso modo, con il termine "massimo", si è specificato che il punteggio assegnato dalle commissioni non può superare la soglia indicata.

Si tratta di fissare, a livello nazionale, dei criteri per la valutazione dei titoli che consentano comunque di lasciare un certo margine di discrezionalità in sede locale, nella prospettiva - tipica delle Istituzioni della formazione superiore - dell'autonomia e della flessibilità.



L'art. 5 illustra la procedura che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo determinato del personale docente. Si prevede, infatti, che le Istituzioni possano far fronte alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento annuali, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici, qualora ricorrano due condizioni. La prima è che non sia possibile ricorrere al personale docente di ruolo, la seconda che sia rispettato il limite delle dotazioni organiche. A tal fine, i contratti sono stipulati con i docenti iscritti rispettivamente nelle graduatorie per titoli e per esami e titoli, come specificato al comma 2 e con il limite dell'esaurimento delle graduatorie stesse che se esaurite perdono efficacia. Il comma 3 è per l'appunto dedicato all'illustrazione della procedura di selezione da seguire in caso di esaurimento delle graduatorie e che prevede per le Istituzioni l'adozione di un proprio regolamento che deve conformarsi a specifici criteri e modalità. In particolare, il bando deve essere emanato con decreto direttoriale, su deliberazione degli organi dell'Istituzione, la Commissione giudicatrice deve essere composta da tre membri esterni all'Istituzione, la partecipazione alla selezione deve essere riservata ai candidati in possesso almeno del diploma accademico di primo livello o della laurea. La norma specifica, inoltre, le modalità di valutazione dei titoli dei concorrenti che deve tenere conto non soltanto dei titoli di studio conseguiti ma, anche, dell'attività di produzione artistica, scientifica e professionale espletata dal concorrente in ambito nazionale e internazionale.

L'art. 6 è dedicato al conferimento da parte delle Istituzioni di incarichi di insegnamento, senza vincolo di subordinazione, concernenti specifici moduli didattici. I predetti incarichi possono essere attribuiti a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, qualora non sia possibile far fronte alle esigenze didattiche con il personale di ruolo con contratto a tempo determinato, facente parte nella dotazione organica di diritto e previa deliberazione degli organi dell'Istituzione. È demandato a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la determinazione degli importi massimi per il conferimento degli incarichi. Restano fermi i limiti di spesa previsti dall'articolo 8, comma 2, per la stipula di tali contratti.

L'art. 7 attiene al reclutamento del personale amministrativo e tecnico, improntato ai criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e svolto tramite procedure selettive nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità. La norma rinvia alla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche relativamente ai requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali e ai criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici e prevede, inoltre, la possibilità per le Istituzioni di attribuire incarichi senza il vincolo di subordinazione nei casi in cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato.

L'art. 8 contiene le disposizioni finali, transitorie e le abrogazioni e dispone l'aggiornamento con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della tabella 1 di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del regolamento in relazione alla quantificazione degli indici di costo medio equivalente delle qualifiche del personale a tempo indeterminato e determinato. La predetta tabella, infatti, varrà solo in sede di prima applicazione e gli eventuali adeguamenti contrattuali saranno considerati nei provvedimenti amministrativi di aggiornamento della medesima.



Con riferimento agli ISIA, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche, il comma 2 dell'articolo in argomento prevede che si applichino i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 2 ma non le percentuali indicate al predetto comma.

Tale scelta è da ricondursi alla peculiarità degli Istituti superiori per le industrie artistiche, specializzati nel disegno industriale e a numero chiuso, presenti a Roma, Firenze, Faenza, Urbino e, dal 1° novembre 2017, anche a Pescara (istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 208). Al riguardo si rileva che gli attuali Istituti superiori per le industrie artistiche sono stati istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, in via sperimentale, negli anni settanta, orientati prevalentemente alla formazione e alla qualificazione professionale di *designer* progettisti per le imprese produttrici di beni e servizi. Il *design*, infatti, ha assunto un ruolo da protagonista nello sviluppo dell'economia italiana e mondiale. La necessità di formare *designers* altamente qualificati ha portato agli inizi degli anni '60 alla nascita di corsi di Disegno industriale, in seguito trasformati negli ISIA. Gli ISIA rappresentano, quindi, un modello di scuola particolarmente moderno ed innovativo la cui qualità ha trovato conferma nello stretto collegamento che gli stessi hanno con il mondo dell'impresa e nei numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

Gli Istituti prevedono corsi a numero chiuso e sono caratterizzati da una particolare flessibilità del piano degli studi e degli incarichi di docenza, proposti annualmente dal consiglio Accademico a qualificati professionisti ed importanti personalità del mondo dell'arte e della cultura.

Trattasi, infatti, di professionisti e docenti esperti nel settore della grafica e del *design* della comunicazione, che hanno contribuito alla definizione della figura professionale del progettista grafico (rimuovendolo dal limbo della tipografia).

A conferma di ciò si evidenzia che con il decreto interministeriale del 5 novembre 2001, la consistenza organica del personale docente è stata determinata in complessive n. 11 unità, così distribuite: n. 2 unità all'ISIA di Firenze e n. 3 unità all'ISIA di Roma, Faenza e Urbino; quella del personale tecnico-amministrativo è stata determinata in complessive n. 18 unità.

Successivamente, con il decreto interministeriale del 15 novembre 2011, la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è stata ampliata, prevedendo per ciascun ISIA: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria, n. 4 assistenti amministrativi e n. 4 coadiutori.

Per l'ISIA di Pescara, la dotazione organica, costituita con il decreto interministeriale del 12 settembre 2017, prevede soltanto n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore di ragioneria, n. 4 assistenti, n. 4 collaborati e nessun docente.

La disposizione di cui al comma 2 precisa inoltre che gli ISIA e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore al 80% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

La prescrizione trova applicazione per gli ISIA, per le sopra esposte motivazioni e anche per l'Accademia nazionale di arte drammatica, quest'ultima in ragione anch'essa delle sue specificità organizzative e didattiche. L'Accademia si caratterizza, in virtù della propria offerta formativa e della sua *mission*, per una marcata elasticità del piano degli studi e di conseguenza degli incarichi di docenza. Inoltre, con il predetto decreto interministeriale del 15 novembre 2001, la consistenza organica del personale docente della suddetta Accademia Nazionale, in considerazione della peculiarità della didattica espletata, è stata determinata in complessive n. 13 unità. Quella del



personale tecnico-amministrativo in 18 unità (due direttori amministrativi, di cui uno ad esaurimento, un direttore di ragioneria, 6 assistenti amministrativi e 9 coadiutori). Attualmente, con Decreto Interministeriale 30/04/2018, la dotazione organica risulta la seguente: n. 12 docenti, 2 direttori amministrativi, 1 direttore di ragioneria, 10 assistenti e 5 coadiutori.

Si fa infine presente che l'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, delega prevede l'acquisizione sul presente regolamento del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) che, al momento, non è stato ricostruito; a tale riguardo si evidenzia che l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha comunque stabilito che *"nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci"*.





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**RELAZIONE TECNICA**

**SCHEMA DI D.P.R. CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE "PROCEDURE E LE MODALITA' PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM"**

Il presente schema di decreto, che disciplina le modalità di programmazione e reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del Settore AFAM, attua le previsioni legislative di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, il quale demanda la disciplina della materia ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In materia sono altresì intervenute alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2018, delle quali si è tenuto conto nella redazione del provvedimento (l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Lo schema di decreto, atteso da 19 anni, si compone di otto articoli, il primo dei quali (articolo 1) è dedicato alle definizioni.

Il successivo articolo 2 individua i principi in base ai quali le Istituzioni del settore dovranno effettuare la programmazione del reclutamento del personale, a tempo indeterminato e determinato, su base triennale. Tale programmazione, approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituzione entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo, in caso di variazioni, può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo e comunque non oltre il mese di maggio, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile. In particolare, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le Istituzioni, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica loro concessa, avranno la possibilità di convertire i posti in organico vacanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo nel rispetto del rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5 (lettera a)), e di convertire cattedre appartenenti a diversi settori artistico-disciplinari entro il limite annuo del 30% delle cattedre risultanti vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello di approvazione della programmazione (lettera b)). Il tutto comunque ad invarianza di spesa.

Lo stesso comma 3, inoltre, prevede, in conformità alle (e nei limiti delle) facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico e comunque nel rispetto dei limiti delle risorse a bilancio disponibili, la possibilità di destinare, al reclutamento di personale a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico una spesa complessiva calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, pari alla somma del:

- 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a seguito di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;





## Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (lettera c)).

Tale meccanismo rappresenta una novità per il settore AFAM ed è stato riformulato allo scopo di adeguarlo a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge di bilancio 2018. Il DPCM di definizione della spesa complessiva, in coerenza con le previsioni di cui al comma 654 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, contiene la ripartizione degli importi presso le singole istituzioni. Trattasi della ripartizione di una spesa complessiva derivante da un procedimento di ricognizione delle facoltà assunzionali, composto da parti fisse e automaticamente determinate, corrispondenti a un importo pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, cui si aggiunge un importo stabilito dal MIUR, non superiore al 10% della spesa, per le assunzioni a tempo determinato per l'anno accademico 2016/2017.

Del meccanismo in parola viene proposta l'articolazione attraverso l'introduzione del meccanismo del *budget* calcolato per ogni singola Istituzione attraverso i parametri del costo equivalente del personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato. Si tratta di uno strumento già utilizzato nel sistema delle Università e che consente di parametrare il costo relativo a ciascuna qualifica del personale prendendo come riferimento la qualifica che ha il costo più elevato, nel caso specifico, quella del docente a tempo indeterminato di I fascia. Conseguentemente è possibile:

- stimare annualmente, a livello aggregato, il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato semplicemente moltiplicando le unità di personale delle diverse qualifiche per il coefficiente di costo equivalente attribuito a ciascuna e utilizzando poi il costo di riferimento di 1 docente a tempo indeterminato;
- determinare annualmente il *budget*, espresso in unità di costo organico equivalente (COE), da destinare per le assunzioni a tempo indeterminato e, per differenza rispetto alla dotazione organica, da destinare per contratti tempo determinato.

Ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2, le singole Istituzioni saranno comunque tenute a destinare annualmente, una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL e nel rispetto dei limiti di spesa individuati alla lettera c), una quota pari al 30% del *budget* per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nell'ordine, nelle seguenti graduatorie nazionali per soli titoli:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- b) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;





*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; si tratta di disposizione coerente con l'art. 1, comma 653, secondo periodo, della legge di bilancio 2018;
- d) graduatorie nazionali ad esaurimento composte da personale che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che abbia maturato fino all'anno accademico 2017/2018 incluso almeno tre anni accademici insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Si tratta delle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 655 della legge di bilancio per l'anno 2018 la cui costituzione è stata definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 agosto 2018.

Al fine di dare un quadro completo della situazione degli organici delle Istituzioni AFAM interessate dal presente regolamento, si riportano di seguito i dati relativi alla dotazione organica complessiva, distinta tra professori e personale tecnico-amministrativo come risultanti al 1° novembre 2017 (a.a. 2017/2018), indicando i posti coperti con personale a tempo indeterminato e quelli vacanti e quindi coperti con supplenze annuali.

**DOTAZIONE ORGANICA SETTORE AFAM – A.A. 2017/18**

DOTAZIONE ORGANICA PROFESSORI	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	POSTI VACANTI
6.864	5.324	1.540

DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	POSTI VACANTI
1.973	1.564	409

Per quanto concerne la consistenza degli iscritti nelle citate graduatorie, si riportano di seguito le persone ancora presenti nelle stesse.





*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

ISCRITTI A PIENO TITOLO NELLE GRADUATORIE NAZIONALI NON ESAURITE	
	TOTALE
GNE	114*
GET	438*
ex L. n. 143/04	40
ex L. n. 128/13	1290
TOTALE	1882

(\*86 candidati sono inseriti in entrambe le graduatorie GNE e GET.)

Analogo obbligo di utilizzo del *budget* in termini percentuali (35%) è previsto, alla lettera e) del comma 3 in favore dei docenti che risultano, nell'ordine:

1. nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
2. vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4 dello schema di regolamento.

Va tuttavia evidenziato che dei circa 1.900 iscritti nella graduatorie ad esaurimento (di cui circa 600 in graduatorie datate da più di 15 anni), è verosimile ritenere che non tutti siano realmente interessati alle assunzioni. Si tratta complessivamente di 144 graduatorie per discipline diverse, alcune delle quali riferite a insegnamenti saturi o non più esistenti nell'ambito dell'offerta formativa, e in molti casi riconducibili a persone che nel frattempo hanno intrapreso altri percorsi professionali o hanno raggiunto l'età per il pensionamento. Per tali motivi e considerato in particolare il crescente tasso di collocamento a riposo, è ragionevole pensare che con il meccanismo di reclutamento riferito al presente regolamento, le suddette graduatorie nazionali possano essere assorbite in un arco temporale di medio periodo.

La lettera f) dello stesso comma provvede inoltre a recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 654, ultimo periodo, della legge di bilancio 2018, introducendo l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto delle facoltà assunzionali, una quota pari ad almeno il 10% e non più del 20% del *budget* al reclutamento per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i soli docenti di seconda fascia assunti in virtù di una selezione per esami e titoli nell'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici, nonché per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i soli docenti di seconda fascia assunti in virtù di una selezione per soli titoli, nell'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

tre anni accademici; dispone altresì che l'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento suddette, resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle altre procedure di reclutamento di docenti per titoli e per titoli ed esami nonché di personale tecnico-amministrativo.

Infine, la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 prevede, sempre entro i richiamati vincoli assunzionali, l'obbligo di destinare per il triennio di programmazione 2018 - 2020 almeno il 10% del budget per le assunzioni del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che sia in possesso di particolari requisiti:

- a) risultare in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;
- b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione
- c) aver maturato, alla data di entrata in vigore del regolamento, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

La disposizione, inoltre, al comma 4, precisa che le assunzioni di personale effettuate attingendo alle graduatorie esistenti (con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1),2),3) 4), e lettera e), numero 1)), non possono superare il 50% dei reclutamenti disposti annualmente. Eventuali sforamenti riconducibili all'arrotondamento in numero intero della frazione di posti derivanti dal budget annuale dovranno essere compensati nell'anno successivo.

Il comma 5 definisce la procedura per la proposta, l'accettazione e il perfezionamento dell'assunzione del personale a tempo indeterminato, nonché l'eventuale permanenza in graduatoria.

L'articolo 3 del presente regolamento consente alle Istituzioni di stipulare specifiche convenzioni al fine di programmare procedure comuni di reclutamento nonché utilizzare congiuntamente il personale, previo consenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 4 dello schema di regolamento, al comma 1, nel rinviare ai regolamenti adottati dalle Istituzioni la disciplina delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato, individua i criteri comuni e le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche per titoli ed esami cui le stesse devono attenersi.

In particolare, la lettera c) del comma 1 prevede la nomina di commissioni giudicatrici locali, composte da tre componenti esterni all'Istituzione, uno dei quali viene individuato con





## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista proposta dal consiglio accademico, di almeno quattro nominativi di docenti appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura selettiva, in possesso di specifici requisiti (lettera a). Gli altri due membri della Commissione di valutazione sono sorteggiati dal Ministero, uno dei quali con ruolo di Presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con validità triennale ed in possesso dei requisiti individuati alla lettera b) del medesimo comma.

Il comma 1 dell'articolo in questione, individua successivamente, tra l'altro, i requisiti di accesso da parte dei candidati alle procedure comparative (lettera c)), il punteggio attribuibile alla valutazione dei titoli (lettera d)) le modalità di svolgimento delle prove di esame (lettera e) e f)), nonché le incompatibilità per la partecipazione ai lavori delle commissioni.

Il medesimo comma 1, alla lettera n), chiarisce che la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza ma esclusivamente al rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni.

All'articolo 5, il regolamento prevede la disciplina per il reclutamento del personale docente necessario per sopprimere temporaneamente ad esigenze didattiche cui le Istituzioni non possano far fronte con il personale di ruolo. In tali casi, comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici, individuando i destinatari dei contratti stessi in coloro che risultano iscritti, nell'ordine, nelle seguenti graduatorie:

- a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
- b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
- c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni;
- d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- e) graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4) del regolamento.

Esaurite le predette graduatorie, gli incarichi a tempo determinato sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle Istituzioni, con proprio regolamento, che possono essere disciplinate solo per titoli ovvero per titoli e prova didattica. Il presente articolo definisce i criteri che ogni Istituzione deve seguire per l'espletamento di queste procedure.

Ai sensi dell'articolo 6, sempre nel caso di peculiari e documentate esigenze didattiche, previa proposta del Consiglio accademico e delibera del Consiglio di amministrazione e, comunque, senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile per





## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

una durata non superiore ad un triennio, a titolo gratuito o retribuito. Anche in questo caso è possibile l'espletamento di procedure disciplinate con regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali. La disposizione richiama i limiti previsti dall'art. 8, comma 2, del regolamento allo scopo di assicurare la sostenibilità dei relativi impegni finanziari per l'intera durata del contratto.

L'articolo 7 concerne la disciplina del reclutamento del personale amministrativo e tecnico coerentemente con i principi di imparzialità, oggettività e trasparenza, svolto mediante procedure volte a garantire efficacia, efficienza, economicità e celerità di espletamento.

In analogia a quanto disposto per il personale docente, la singola istituzione adotterà bandi di concorso locali che devono individuare i profili professionali richiesti, le principali funzioni e i titoli di studio per l'accesso nonché i punteggi delle selezioni, con riserva di una quota alle prove, in caso di selezione per titoli ed esami.

Infine, il successivo comma 4, in relazione al conferimento di incarichi, prevede, in analogia con la disciplina individuata per il personale docente, nel caso di peculiari documentate esigenze amministrative o tecniche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, la stipula di contratti, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

L'articolo 8, recante disposizioni finali, transitorie e abrogazioni, al comma 1 dispone l'aggiornamento con decreto del MIUR della tabella 1 di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del regolamento in relazione alla quantificazione degli indici di costo medio equivalente delle qualifiche del personale a tempo indeterminato e determinato.

Con riferimento agli ISIA, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche (Roma, Firenze, Faenza, Urbino e dal 1° novembre 2017 Pescara), le quali hanno una dotazione organica molto ridotta, il comma 2 prevede che si applichino i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 2 ma non le percentuali indicate al predetto comma.

In particolare, nel rinviare a quanto osservato nella relazione illustrativa sul modello degli ISIA, si precisa che con il decreto interministeriale del 5 novembre 2001, la consistenza organica del personale docente è stata determinata in complessive n. 11 unità, così distribuite: n. 2 unità all'ISIA di Firenze e n. 3 unità all'ISIA di Roma, Faenza e Urbino; quella del personale tecnico-amministrativo è stata determinata in complessive n. 18 unità (n. 4 direttori dei servizi generali ed amministrativi, n. 5 assistenti amministrativi e n. 9 collaboratori scolastici). Successivamente, con il decreto interministeriale del 15 settembre 2011, la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo è stata ampliata, prevedendo per ciascun ISIA: n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore dell'ufficio di ragioneria, n. 4 assistenti amministrativi e n. 4 coadiutori. Per l'ISIA di Pescara, la dotazione organica costituita con il decreto interministeriale del 12 settembre 2017, prevede soltanto n. 1 direttore amministrativo, n. 1 direttore di ragioneria, n. 4 assistenti, n. 4 collaborati e nessun docente.

Viene altresì disposto che gli ISIA e l'Accademia nazionale di arte drammatica - per quest'ultima per le ragioni esposte nella relazione illustrativa - non possono destinare annualmente





## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

una somma superiore all'80% delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

Il comma 3 introduce tre disposizioni di abrogazione delle norme che, allo stato, consentono la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo: l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; l'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124 concernente il reclutamento del personale docente, assistenti, accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori.

Il comma 4 prevede, infine, l'approvazione delle piante organiche delle istituzioni tramite decreto del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica. La disposizione richiama la procedura prevista per l'approvazione degli statuti delle istituzioni AFAM, disciplinata dall'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132 del 2003.

\*\*\*\*

Tenendo conto delle effettive assunzioni avvenute nel corso dell'anno accademico 2018/19, degli stanziamenti previsti per il triennio 2019 – 2021 sul bilancio dello Stato relativamente alle spese di personale a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le Istituzioni AFAM statali, e della cessazioni previste per i prossimi anni accademici, si illustrano le tabelle attestanti la compatibilità finanziaria del provvedimento in oggetto.

Al riguardo è opportuno riportare quanto previsto dall'articolo 1, comma 654 della LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 dove si prevede che:

*654. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.*

Pertanto nelle tabelle che seguono si è proceduto

- Reimpiegare il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio certe dell'anno accademico precedente;
- per il triennio 2018 – 2020 utilizzare il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica come budget per le assunzioni a tempo indeterminato.

Nella stima dei costi è stata utilizzata la tabella 1 di cui sotto, con le seguenti precisazioni:

- a) il costo del personale assunto con contratto a tempo determinato è conteggiato utilizzando il costo della classe 3 – 8;
- b) il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, solo per il primo anno di servizio, è conteggiato utilizzando il costo della classe 3 – 8;





*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- c) il costo medio del personale in servizio (dal secondo anno) è conteggiato utilizzando il costo della classe stipendiale 9 - 14 per tenere conto della ricostruzione di carriera;
- d) la minore spesa del personale che cessa per pensionamento è conteggiata utilizzando la classe stipendiale 21 - 27.

Tabella 1 - costi per qualifica personale AFAM (CCNL 19 aprile 2018)

RUOLO	Stipendio Classe 0-2	Stipendio Classe 3-8	Stipendio Classe 9- 14	Stipendio Classe 15-20	Stipendio Classe 21- 27	Stipendio Classe 28-34	Stipendio Classe da 35
I FASCIA	€ 42.018	€ 43.435	€ 47.717	€ 52.557	€ 55.647	€ 59.726	€ 63.030
II FASCIA	€ 35.188	€ 37.032	€ 39.976	€ 44.187	€ 48.794	€ 52.568	€ 54.966
EP 2	€ 41.879	€ 43.295	€ 47.578	€ 51.830	€ 54.920	€ 58.253	€ 61.557
EP 1	€ 37.074	€ 38.077	€ 41.181	€ 44.804	€ 48.688	€ 52.675	€ 56.540
COLLABORATORE	€ 29.289	€ 29.945	€ 32.295	€ 34.543	€ 36.785	€ 38.384	€ 39.623
ASSISTENTE	€ 27.415	€ 27.997	€ 30.085	€ 32.067	€ 34.059	€ 35.481	€ 36.565
COADIUTORE	€ 24.487	€ 24.941	€ 26.592	€ 28.119	€ 29.605	€ 30.753	€ 31.538

Conseguentemente il budget destinato annualmente alla assunzioni di personale a tempo indeterminato deriva dalla somma del 100% della minore spesa di cui alla lettera d), cui si aggiunge il 10% della spesa per supplenze dell'a.a. 2016/17 (Tabella 2)

Tabella 2 - Spesa per supplenze a.a. 2016/17

RUOLO	TEMPO DET.	COSTO	BUDEGT PER ASSUNZIONI A TEMPO INDET TRIENNIO 2018 - 2020
a	b	c=b x B	d = 10% x c
I FASCIA	1381	€ 59.983.174	€ 5.998.317
II FASCIA	124	€ 4.592.028	€ 459.203
EP 2		€ -	€ -
EP 1	12	€ 456.927	€ 45.693
COLLABORATORE	10	€ 299.448	€ 29.945
ASSISTENTE	74	€ 2.071.812	€ 207.181
COADIUTORE	166	€ 4.140.206	€ 414.021
<b>TOTALE</b>	<b>1767</b>	<b>€ 71.543.595</b>	<b>€ 7.154.360</b>

Allo scopo di comprendere correttamente il meccanismo di reclutamento e l'impatto in termini di costi, si riporta nell'allegato 1 l'evoluzione stimata del personale e dei costi stipendiali.

In particolare, con riferimento al personale docente, è opportuno precisare che la dotazione organica risulta complessivamente pari a 8.837 unità di personale di cui 6.864 unità di docenti e 1.973 di personale TA.

Prendendo come primo anno di riferimento l'a.a. 2018/2019, il numero di unità a tempo indeterminato risulta pari a 7.170, mentre il personale a tempo determinato corrisponde a 1.586 unità, cui si aggiungono 81 posizioni congelate o inattive.





## Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Partendo dalla situazione dell'a.a. 18/19, si stima che al 1/11/2019 ci sia un numero di cessazioni pari a complessive 271 unità (suddivise per qualifica come da tabella di cui all'allegato 1) per un risparmio di spesa di circa 13,8 milioni euro.

Tale stima relativa al numero di cessazioni e conseguenti risparmi di spesa è proiettata nella stessa dimensione anche al 1/11/2020 e 1/11/2021.

A tale risparmio di spesa da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato si aggiunge, anche per gli aa.aa. 19/20 e 20/21, un importo di circa 7,1 milioni euro (10% spesa per supplenze a.a. 16/17).

Pertanto le risorse da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sono pari a:

a.a.	100% risparmi da cessazioni	10% budget supplenze a.a. 16/17	TOTALE
19/20	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370
20/21	€ 13.812.010	€ 7.154.360	€ 20.966.370
21/22	€ 13.812.010		€ 13.812.010

Del suddetto budget, alla luce di quanto previsto dal regolamento, si prevede la seguente destinazione:

- 30% attingendo da Graduatorie ad esaurimento per titoli
- 35% attingendo da Graduatorie esaurimento per titoli ed esami
- 15% (media tra 10% e 20%) a procedure riservate a docenti di II fascia
- 10% per personale Tecnico Amministrativo
- 10% quota libera

Alla luce delle regole sopra indicate, nell'allegato 1, si rappresenta pertanto la proiezione dell'organico del periodo 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, assumendo stabile il valore delle cessazioni per gli anni di riferimento (271 unità) ed applicando i principi sulle facoltà assunzionali introdotti dal regolamento (100% cessazioni + 10% contratti a tempo det a.a. 2016/17) e, per l'a.a. 2021/22, utilizzando solo il 100% del budget derivante dalle cessazioni dell'anno precedente.

Nella tabella finale dell'allegato 1, utilizzando le stime e le proiezioni dei costi per anno accademico, si è altresì provveduto a riportare i costi anche con riferimento all'esercizio finanziario annuale. Nello specifico sono riportati i costi della dotazione organica complessiva (tempo indet + tempo det) che rispettano gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 170, è risultata:

POSITIVO

NEGATIVO

12:6 FEB, 2019

Il Ragioniere Generale della



ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA - SCHEMA DI D.P.R. CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE "PROCEDURE E LE MODALITA' PER LA PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM"

Tabella 1 - costi per qualifica personale AFAM (CCNL 19 aprile 2018)

	A	B*	C**	D	E***	F	G
RUOLO	Stipendio Classe 0-2	Stipendio Classe 3-8	Stipendio Classe 9- 14	Stipendio Classe 15-20	Stipendio Classe 21- 27	Stipendio Classe 28-34	Stipendio Classe da 35
IFASCIA	€ 42.018	€ 43.435	€ 47.717	€ 52.557	€ 55.647	€ 59.726	€ 63.030
II FASCIA	€ 35.188	€ 37.032	€ 39.976	€ 44.187	€ 48.794	€ 52.568	€ 54.966
EP 2	€ 41.879	€ 43.295	€ 47.578	€ 51.830	€ 54.920	€ 58.253	€ 61.557
EP 1	€ 37.074	€ 38.077	€ 41.181	€ 44.804	€ 48.688	€ 52.675	€ 56.540
COLLABORATORE	€ 29.289	€ 29.945	€ 32.295	€ 34.543	€ 36.785	€ 38.984	€ 39.623
ASSISTENTE	€ 27.415	€ 27.997	€ 30.085	€ 32.067	€ 34.059	€ 35.481	€ 36.565
COADIUTORE	€ 24.487	€ 24.941	€ 26.592	€ 28.119	€ 29.605	€ 30.753	€ 31.538

\*valore utilizzato per i costi dei contratti a tempo determinato e per il primo anno delle nuove assunzioni a tempo indeterminato

\*\*valore medio utilizzato per i costi del personale a tempo indeterminato a decorrere dal secondo anno di servizio

\*\*\*valore utilizzato per i risparmi da cessazioni



ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - DOTAZIONE ORGANICA E COSTI (per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori della Tabella 1)

RUOLO	A.A. 2018/2019				COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA				COSTI			
	DOTAZIONE ORGANICA	nuove assunzioni	TOTALE TEMPO INDET.	TOTALE TEMPO DET.	posti congelati/inattivi	costo nuovi assunti tempo indet	costo personale già in servizio 1/7/18	costo tempo det	TOTALE COSTO			
a	b	c	d	e=b-d-f	f	g=c x B	h=(d-c) x C	i=e x B	l=g+h+i			
I FASCIA	6158	499	5.045	1.059	54	21.673.862	216.920.393	45.997.235	284.591.490,38			
II FASCIA	706	54	609	96	1	1.999.754	22.186.487	3.555.118	27.741.358,95			
EP 2	91	0	65	-	26	-	3.092.546	-	3.092.545,60			
EP 1	81	0	61	20	-	-	2.512.056	761.545	3.273.601,62			
COLLABORATORE	25	0	6	19	-	-	193.769	568.951	762.720,33			
ASSISTENTE	563	0	415	148	-	-	12.485.362	4.143.625	16.628.987,05			
COADIUTORE	1213	0	969	244	-	-	25.767.237	6.085.605	31.852.841,22			
<b>TOTALE</b>	<b>8837</b>	<b>553</b>	<b>7170</b>	<b>1.586</b>	<b>81</b>	<b>23.673.616</b>	<b>283.157.850</b>	<b>61.112.079</b>	<b>367.943.545,14</b>			

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2019	MINORE SPESA da cessazioni	10% supplenza a tempo det a.s. 16/17	TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 19/20
a	b	c = b x E	d = 10% x costo 16/17	e = c+d
I FASCIA	199	€ 11.073.706	€ 5.998.317	€ 17.072.024
II FASCIA	24	€ 1.171.060	€ 459.203	€ 1.630.263
EP 2	1	€ 54.920	€ -	€ 54.920
EP 1	4	€ 194.752	€ 45.693	€ 240.445
COLLABORATORE	0	€ -	€ 29.945	€ 29.945
ASSISTENTE	10	€ 340.592	€ 207.181	€ 547.773
COADIUTORE	33	€ 976.979	€ 414.021	€ 1.391.000
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>€ 13.812.010</b>	<b>€ 7.154.360</b>	<b>€ 20.966.370</b>



UTILIZZO BUDGET ASSUNZIONI (2019/2020 e 2020/2021)

BUDGET ASSUNZIONI		A.A. 2019/20
%		
30%	di cui Graduatorie esaurimento per titoli	€ 6.289.911
35%	di cui Graduatorie esaurimento per titoli ed esami	€ 7.338.229
15%	procedure per docenti di II fascia	€ 3.144.955
10%	di cui per stabilizzazione TA	€ 2.096.637
10%	di cui quota libera	€ 2.096.637
100%		€ 20.966.370

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI (per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori della Tabella 1)

RUOLO	A.A. 2019/2020				COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA				COSTI			
	DOTAZIONE ORGANICA	nuove assunzioni	TOTALE TEMPO INDET.	TOTALE TEMPO DET.	posti congelati/inattivi	costo nuovi assunti tempo indet	costo personale già in servizio 18/19	costo tempo det	TOTALE COSTO			
a	b	c	d*	e=b-d-f	f	g=c x B	h=(d-c) x C	i=e x B	l=g+h+i			
I FASCIA	6158	350	5.196	908	54	15.202.108	231.235.422	39.438.611	285.876.140			
II FASCIA	706	80	665	40	1	2.962.598	23.385.756	1.481.299	27.829.654			
EP 2	91	4	68	-	23	173.182	3.044.968	-	3.218.150			
EP 1	81	7	64	17	-	266.541	2.347.331	647.313	3.261.186			
COLLABORATORE	25	12	18	7	-	359.337	193.769	209.614	762.720			
ASSISTENTE	563	35	440	123	-	979.911	12.184.510	3.443.688	16.608.110			
COADIUTORE	1213	40	976	237	-	997.640	24.889.715	5.911.018	31.798.372			
TOTALE	8837	528	7427	1.352	78	20.941.318	297.281.471	51.131.543	369.354.332			

\*personale a tempo indet a.a. precedente - cessazioni - nuove assunzioni



ANNO ACCADEMICO 2020/2021 - DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2020	MINORE SPESA da cessazioni	10% supplenza a tempo det a.a. 16/17	TOTALE BUDGET ASSUNZIONI 20/21
a	b	c = b x E	d = 10% x costo 16/17	e = c+d
I FASCIA	199	€ 11.073.706	€ 5.998.317	€ 17.072.024
II FASCIA	24	€ 1.171.060	€ 459.203	€ 1.630.263
EP 2	1	€ 54.920	€ -	€ 54.920
EP 1	4	€ 194.752	€ 45.693	€ 240.445
COLLABORATORE ASSISTENTE	0	€ -	€ 29.945	€ 29.945
COADIUTORE	10	€ 340.592	€ 207.181	€ 547.773
	33	€ 976.979	€ 414.021	€ 1.391.000
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>€ 13.812.010</b>	<b>€ 7.154.360</b>	<b>€ 20.966.370</b>



ANNO ACCADEMICO 2020/2021 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI (per i costi unitari del personale si sono utilizzati i valori della Tabella I)

RUOLO	A.A. 2020/2021				COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA				COSTI			
	DOTAZIONE ORGANICA	nuove assunzioni	TOTALE TEMPO INDET.	TOTALE TEMPO DET.	posti congelati/inattivi	costo nuovi assunti tempo indet	costo personale già in servizio 19/20	costo tempo det	TOTALE COSTO			
a	b	c	d*	e=b-d-f	f	g=c x B	h=(d-c) x C	i=e x B	j=g+h+i			
I FASCIA	6158	365	5.162	742	54	15.853.627	238.440.652	32.228.469	286.522.748			
II FASCIA	706	50	691	14	1	1.851.624	25.624.393	518.455	27.994.472			
EP 2	91	2	69	-	22	86.591	3.187.701	-	3.274.292			
EP 1	81	9	69	12	-	342.695	2.470.875	456.927	3.270.498			
COLLABORATORE	25	7	25	-	-	209.614	581.308	-	790.922			
ASSISTENTE	563	45	475	88	-	1.259.886	12.936.640	2.463.777	16.660.303			
COADIUTORE	1213	50	993	220	-	1.247.050	25.075.856	5.487.021	31.809.926			
TOTALE	8837	528	7684	1.076	77	20.851.087	308.317.425	41.154.648	370.323.160			

\*personale a tempo indet a.a. precedente .. cessazioni + nuove assunzioni

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - DEFINIZIONE BUDGET PER ASSUNZIONI

RUOLO	CESSAZIONI 1/11/2021	MINORE SPESA da cessazioni = totale budget per assunzioni 21/22
a	b	c = b x E
I FASCIA	199	€ 11.073.706
II FASCIA	24	€ 1.171.060
EP 2	1	€ 54.920
EP 1	4	€ 194.752



COLLABORATORE	0	€	-
ASSISTENTE	10	€	340.592
COADIUTORE	33	€	976.979
<b>TOTALE</b>	<b>271</b>	<b>€</b>	<b>13.812.010</b>

**ANNO ACCADEMICO 2021/2022 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEI COSTI**

RUOLO	A.A. 2020/2021				COMPOSIZIONE DOTAZIONE ORGANICA				COSTI				TOTALE COSTO	
	DOTAZIONE ORGANICA	nuove assunzioni	TOTALE TEMPO INDET.	d*	TOTALE TEMPO DET.	e=b-d-f	posti congelati/inattivi	f	costo nuovi assunti tempo indet	g=c x B	costo personale già in servizio 20/21	h=(d-c) x C		costo tempo det
I FASCIA	6158	255	5.252	852	54	54	11.075.821	238.440.652	37.006.274	286.522.748				
II FASCIA	706	20	661	44	1	1	740.650	25.624.393	1.629.429	27.994.472				
EP 2	91	7	74	-	17	17	303.068	3.187.701	-	3.490.769				
EP 1	81	7	67	14	-	-	266.541	2.470.875	533.082	3.270.498				
COLLABORATORE	25	7	25	-	-	-	209.614	581.308	-	790.922				
ASSISTENTE	563	20	450	113	-	-	559.949	12.936.640	3.163.714	16.660.303				
COADIUTORE	1213	25	968	245	-	-	623.525	25.075.856	6.110.546	31.809.926				
<b>TOTALE</b>	<b>8837</b>	<b>341</b>	<b>7497</b>	<b>1.268</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>13.779.168</b>	<b>308.317.425</b>	<b>48.443.044</b>	<b>370.539.637</b>				

\*personale a tempo indet a.a. precedente - cessazioni + nuove assunzioni

**PROIEZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI PER CIASCUN ANNO FINANZIARIO - PERIODO 2019 - 2021**



ESERCIZIO FINANZIARIO	STANZIAMENTI BILANCIO da Legge Bilancio 2019	COSTO del Personale (tempo indet + tempo det)*
2019	€ 387.455.590	€ 369.119.201
2020	€ 383.479.008	€ 370.161.689
2021	€ 379.820.210	€ 370.670.696

\* costo definito proiettando 10/12 dell'a.a. x-1/x e 2/12 dell'a.a. x/x+1





## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM"**

*Ufficio legislativo Miur*

Analisi di impatto della regolamentazione

### **SEZIONE I - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*", dando attuazione alla delega conferita al Governo della norma di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), la quale ha previsto che con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 fossero disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM. Con l'articolo 19, comma 01, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, il Governo è stato rimesso nei termini per l'emanazione del regolamento in esame.

Tra le motivazioni riguardanti la necessità e l'urgenza di intervenire sulla materia del reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di seguito illustrate, si evidenzia che a seguito della sentenza n. 8968/2017, resa dalla sezione III bis del TAR del Lazio, con la quale è stato ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di provvedere all'emanazione del regolamento in esame, il Prefetto della Provincia di Roma ha nominato quale commissario *ad acta* il Vice Prefetto Dott. Antonio Tedeschi. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3550 dell'11 giugno 2018, ha rigettato l'appello presentato dal MIUR.

L'intervento scaturisce dalle seguenti principali necessità/criticità:

- necessità colmare il "vuoto normativo", quale conseguenza della mancata attuazione della riforma della materia in esame, con specifico riferimento al reclutamento del personale AFAM;
- necessità di valorizzare l'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM, in coerenza con i principi cardine di cui alla legge n. 508 del 1999 e nel rispetto dei canoni generali di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
- presenza di precariato storico del personale docente iscritto da tempo nelle graduatorie nazionali. Infatti, la mancata adozione del regolamento, malgrado siano decorsi molti anni dall'approvazione della riforma del settore, ha determinato che per far fronte alla copertura dei posti in organico del personale docente si dovesse provvedere mediante il conferimento di supplenze, attingendo alle graduatorie di istituto oppure alle graduatorie divenute ad esaurimento;
- necessità di consentire alle istituzioni di effettuare la programmazione del personale in coerenza con gli specifici fabbisogni delle stesse;



*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- scarsa continuità didattica riscontrata nelle istituzioni AFAM, dalla quale derivano difficoltà di mantenere adeguati livelli dell'offerta formativa, con conseguenti criticità riscontrate in termini di apprendimento da parte degli studenti;
- criticità riscontrate nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, soprattutto in termini di continuità dell'attività espletata dal personale ATA, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità della predetta attività.

Di seguito, si riporta lo stato attuale delle graduatorie del personale docente:

ISCRITTI NELLE GRADUATORIE NAZIONALI NON ESAURITE	
	TOTALE
GNE	114*
GET	438*
ex L. n. 143/04	40
ex L. n. 128/13	1290
TOTALE	1882

(\*86 candidati sono inseriti in entrambe le graduatorie GNE e GET.)

Al fine di inquadrare con maggior precisione la problematica relativa al fenomeno del precariato, si riportano di seguito alcune informazioni concernenti l'attuale consistenza del personale in servizio presso le istituzioni AFAM.

**Consistenza Personale Docente A.A. 2017/2018**

	POSTI ORGANICO	TITOLARI	POSTI VACANTI
DOCENTI DI I FASCIA	6158	4745	1413
DOCENTI DI II FASCIA	706	579	127
Totale	6864	5324	1540

**Incarichi a tempo determinato da graduatorie nazionali A.A. 2017/2018**

DOCENTI DI I FASCIA	969
DOCENTI DI II FASCIA	60
Totale	1029

I rimanenti 411 posti vacanti (1540 – 1029) sono così utilizzati:

- 139 sono resi indisponibili dalle Istituzioni;
- 372 vengono coperti con incarico a tempo determinato da graduatorie d'istituto.

**Consistenza Personale ATA A.A. 2017/2018**

RUOLO	POSTI ORGANICO	TITOLARI	POSTI VACANTI
Assistente	563	425	138
Conduttore	1213	1002	211
Collaboratore	25	6	19
Direttore amministrativo	91	66	25
Direttore di ragioneria e di biblioteca	81	65	16
Totale	1973	1564	409



*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

**Incarichi a tempo determinato da graduatorie d'istituto A.A. 2017/2018**

Assistente	138
Coadiutore	211
Collaboratore	19
Direttore di ragioneria e di biblioteca	16
<b>Totale</b>	<b>384</b>

La situazione rappresentata nelle tabelle evidenzia che a tutt'oggi il 22 per cento degli insegnamenti nelle istituzioni AFAM è affidato a docenti supplenti e che il 19 per cento delle attività amministrative è svolto da personale precario. Ciò comporta, di conseguenza, in primo luogo, difficoltà a mantenere elevati livelli dell'offerta formativa, in considerazione delle criticità che si riscontrano in termini di regolare avvio dell'anno accademico, difficoltà nella continuità didattica e nell'apprendimento da parte degli studenti. In secondo luogo, la discontinuità dell'attività espletata dal personale ATA determina ulteriori criticità nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni, con ripercussioni in termini di efficienza ed economicità della predetta attività.

**B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

L'obiettivo principale di medio o lungo periodo dell'intervento regolatorio è quello di determinare una riduzione del precariato storico del settore AFAM, da ottenere, sia mediante la stabilizzazione del personale docente e tecnico-amministrativo iscritto nelle graduatorie nazionali, che tramite l'indizione di selezioni pubbliche, che verranno disciplinate attraverso autonomi regolamenti adottati dalle singole Istituzioni.

Ulteriore obiettivo generale dell'intervento è quello di realizzare la continuità nella didattica, con conseguente innalzamento dei livelli dell'offerta formativa e di apprendimento da parte degli studenti, nonché la continuità amministrativa e contabile, con vantaggi attesi in materia di efficienza ed economicità.

In tale ottica, si è ritenuto, pertanto, di intervenire in maniera strategica consentendo alle singole istituzioni, da un lato, di programmare triennialmente il fabbisogno del personale docente e tecnico-amministrativo e, dall'altro, di apportare ogni anno modifiche e aggiornamenti alla predetta programmazione alla luce delle esigenze di volta in volta manifestatesi.

Nello specifico, al fine di realizzare gli obiettivi generali sopra indicati, l'intervento prevede le seguenti misure a favore delle istituzioni in questione:

- la possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo, e viceversa;
- la possibilità di conversione delle cattedre appartenenti a diversi settori artistico-disciplinari, entro un limite prestabilito con riferimento a quelle risultanti vacanti;
- l'obbligo di destinare al reclutamento a tempo indeterminato, per ciascun anno accademico, una spesa complessiva pari alla somma del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, a cui aggiungersi per il primo triennio dall'entrata in vigore del regolamento in esame, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/17 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica;
- l'obbligo di destinare annualmente una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino in determinate graduatorie;



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- l'obbligo di destinare annualmente, con riferimento al triennio di programmazione di ciascuna Istituzione, una quota del 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata di docenti nelle graduatorie GET ed ai vincitori delle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato di cui all'art. 4 dello schema di decreto;
- l'obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di ciascuna istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti alla lettera c) dell'articolo 2, comma 3 dello schema di regolamento una quota compresa tra il 10 per cento e il 20 per cento del budget, al reclutamento per soli titoli o per titoli ed esami, nel caso in cui siano stati assunti per soli titoli, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 4 dello schema di D.P.R. di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio nell'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

**C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, indichiamo i seguenti:

- effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 508 del 1999 e conseguente innalzamento dei livelli di autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM;
- svolgimento delle procedure selettive indette dalle istituzioni per il reclutamento del personale docente e ATA, all'esito della prevista programmazione triennale;
- numero di docenti e di personale amministrativo effettivamente immesso in ruolo presso le istituzioni AFAM e riduzione dei livelli di precariato di tale personale;
- innalzamento dei livelli dell'offerta formativa e dei livelli di apprendimento da parte degli studenti;
- raggiungimento di migliori standard qualitativi nella gestione amministrativa e contabile delle istituzioni.

***Indicatore che rileva l'andamento del reclutamento rispetto alla programmazione triennale:***

Numero procedure selettive avviate per il reclutamento annuale/Numero procedure selettive previste nella programmazione triennale.

***Indicatore che rileva il grado di raggiungimento dell'obiettivo "riduzione del precariato":***

posti vacanti/dotazione organica.

**D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Principali destinatari diretti dell'intervento sono i docenti e il personale tecnico-amministrativo del comparto AFAM, nonché le singole istituzioni rappresentate da: l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

## **SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

E' stata svolta un'attività di consultazione e confronto sui temi dell'intervento con le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM, attraverso incontri finalizzati a definire uno scambio di visioni relative alle procedure di reclutamento del personale del settore AFAM.

In particolare, le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL UNIVERSITÀ, CONFSAL SNALS, UIL RUA, UNIONE ARTISTI UNAMS e Movimento Italiano Degli Artisti Contemporanei Accademie Belle Arti Conservatori (A.B.C.) sono state convocate in data 27 settembre 2016, per una prima riunione, volta a fornire informazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del CCNL AFAM del 16/02/2005, sul processo di attuazione della riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale delle Istituzioni AFAM. In sede di riunione i rappresentanti del MIUR hanno tra l'altro illustrato, con apposita presentazione, le linee guida del progetto di regolamento. Le sopraccitate OO.SS. hanno potuto esprimere le loro impressioni sulle linee guida, accogliendo favorevolmente la ripresa, dopo molti anni, dell'iter di approvazione del regolamento. E' stata, comunque, rappresentata l'esigenza di risolvere il problema del precariato "storico" del settore "AFAM", anche mediante l'utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per il reclutamento a tempo indeterminato (ipotizzato nelle linee guida del Ministero).

Ad una seconda riunione, indetta per il 22 settembre 2017, sono state convocate e hanno partecipato le OO.SS. FLC CGIL, FEDERAZIONE CISL UNIVERSITÀ, FED. UIL RUA, UNIONE ARTISTI UNAMS e CONFSAL SNALS. La riunione aveva come ordine del giorno lo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM", di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999. Il testo dello schema di regolamento, previamente trasmesso per posta elettronica alle OO.SS. è stato illustrato dai rappresentanti del MIUR. I rappresentanti sindacali, in considerazione dell'esiguo tempo avuto a disposizione per l'analisi dell'articolato, si sono riservati di far pervenire osservazioni scritte entro il termine di una settimana, come indicato dai rappresentanti del MIUR. Sono state, comunque, riproposte alcune questioni di fondo del settore, quale quella di superare il precariato "storico" (anche mediante l'esaurimento delle graduatorie della legge n. 128 del 2013), ed è stata sollevata l'esigenza di mantenere nel CCNL la disciplina della mobilità del personale AFAM e della progressione di carriera ai docenti di II fascia del settore AFAM (che in assenza di nuovi concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato lamentano di non aver avuto alcuna chance di progressione di carriera). Le osservazioni scritte, come trasmesse dalle predette OO.SS., sono state oggetto di valutazione nella stesura del testo che si sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Nello specifico:

- è stata accolta, nell'ambito dell'articolo 2, comma 2, del regolamento la proposta di indicare il mese di maggio, invece che quello di aprile, quale termine ultimo per l'approvazione "fisiologica" della programmazione del personale da parte del Consiglio di amministrazione;
- sono stati eliminati i riferimenti e l'articolo che riguardavano i trasferimenti del personale AFAM, che resterà disciplinato dal CCNT;
- mediante la sostituzione del termine "possibilità" con quello di "destinazione", all'articolo 2, comma 3, lett. c), del regolamento, si è ritenuto di rafforzare l'obbligo delle Istituzioni AFAM di coprire i posti vacanti secondo le modalità individuate dal regolamento e nei limiti delle facoltà assunzionali definite ogni anno nell'ambito dei parametri individuati dalla normativa;
- sono state introdotte graduatorie nazionali ad esaurimento composte da personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non già titolare di contratto a



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

tempo indeterminato, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e che entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212 del 2005 e nei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3 del regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010. Ciò anche allo scopo di superare il contenzioso definito con sentenza n. 8968/2017, resa dal TAR del Lazio - Sezione III bis, sulla quale il MIUR in data 3 agosto 2017 ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3550 dell'11 giugno 2018, lo ha rigettato;

- nella valutazione dei titoli (attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato o con contratti a tempo indeterminato di II fascia; qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale; qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale; premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale; premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale) è stata segnalata l'esigenza di tener conto di quelli maturati nei precedenti dieci anni, per cui il testo (che riportava il riferimento ai cinque anni) è stato modificato all'art. 5, comma 3, lett. e).

### **SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

La scelta dell'Opzione Zero, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario per attuare la riforma del comparto AFAM nella parte relativa al reclutamento del personale. Inoltre, l'opzione di non intervento non consentirebbe l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente.

### **SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, l'Amministrazione ha ritenuto di optare per la scelta normativa in esame e di escludere altre opzioni di merito, pur considerate e fatte oggetto di comparazione con la soluzione regolatoria proposta.

In particolare, alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 e tenuto conto dell'autonomia didattica ed amministrativa attribuite alle Istituzioni AFAM dalla predetta legge, si era ipotizzata una prima fase durante la quale le istituzioni avrebbero dovuto far fronte alla copertura dei posti in organico attingendo primariamente alle graduatorie GNE e GET fino ad esaurimento delle stesse, oltre che alle graduatorie di istituto per quelli insegnamenti non previsti dalle graduatorie nazionali. Avrebbe dovuto seguire una seconda fase per l'avvio da parte delle istituzioni delle procedure di reclutamento del personale docente, non più sulla base di criteri definiti dal MIUR ma attraverso la definizione di una propria e autonoma programmazione didattica, e di autonomi criteri di selezione del personale.

Quanto al reclutamento del personale amministrativo, invece, si era ipotizzata una piena autonomia delle istituzioni sin dall'entrata in vigore del provvedimento regolamentare.

Tale ipotesi, alternativa alla soluzione proposta, risulta aderente al dettato normativo della legge n. 508 del 1999 senza, tuttavia, tenere conto delle aspettative di tutto il personale docente "precario" inserito nelle graduatorie nazionali previste dalla legge n. 143 del 2004 e dalla legge n. 128 del 2013 che sarebbe risultato privo di titoli rispetto alle nuove nomine.

Analogamente, con riferimento al personale amministrativo, la scelta di consentire alle istituzioni di procedere in totale autonomia al reclutamento, non avrebbe dato adeguata risposta a tutti quei soggetti che sono in servizio da un lungo periodo in forza di ripetuti contratti di lavoro annuali.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Si è ritenuto, pertanto, di optare per una proposta di regolamento che considerasse anche le aspettative del precariato presente da anni nelle istituzioni AFAM a favore di un più organico disegno del sistema di reclutamento del settore che, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, fosse in grado di dare risposte concrete alla situazione di stallo in cui versa il settore AFAM che è caratterizzato da una mancanza di graduatorie idonee al soddisfacimento del *turn over* annuo, dalla presenza di personale di ruolo con un'età media elevata che sta determinando una rapida contrazione del personale strutturato, dall'esigenza di dare delle prospettive concrete sia a risorse impiegate già da diversi anni con contratti a tempo determinato, che a coloro che in tanti anni non hanno avuto l'opportunità di partecipare a concorsi per assunzioni a tempo indeterminato o per avanzamenti di carriera.

**SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

**A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate. I vantaggi riguarderanno soprattutto i destinatari dell'intervento, quali indicati nella sezione I lettera D della presente relazione, nonché gli studenti che potranno beneficiare di una maggiore continuità didattica legata anche al fatto che il corpo docente sarà selezionato attraverso un sistema più efficiente e razionale.

Gli effetti più significativi conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento e riscontrabili in termini quantitativi si possono focalizzare su una significativa riduzione del precariato in un periodo di breve-medio termine; si passa infatti da 1924 unità di precari relativi all'anno accademico 2017/2018 ad una previsione di 1452 precari nel 2021/2022. Le tabelle che seguono mostrano tale andamento nel primo triennio partendo dalla fotografia della dotazione organica dell'anno accademico 2016/2017 utile ai fini del calcolo, per il triennio 2018/19 – 2019/20 e 2020/21, del 10 per cento della spesa sostenuta per i contratti a tempo determinato su posti vacanti, e della dotazione organica dell'anno 2017/18 per quanto concerne il calcolo del 100 per cento del budget derivante dalle cessazioni dal servizio per il primo anno del citato triennio (2018/19), per poi sviluppare in proiezione quella dei successivi anni in conseguenza dell'applicazione delle norme sul reclutamento contenute nel presente DPR.

**SITUAZIONE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	PERS. TEMPO INDET.	PERS. TEMPO DET.
a	b	c	d=b-c
I FASCIA	6157	4716	1381
II FASCIA	706	582	124
EP 2	90	67	-
EP 1	89	68	12
COLLABORATORE	20	10	10
ASSISTENTE	546	472	74
COADIUTORE	1221	1055	166
TOTALE	8820	7030	1767



*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

**SITUAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017/2018 - DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	PERS. TEMPO INDET.	PERS. TEMPO DET.
a	b	c	d=b-c
I FASCIA	6158	4745	1413
II FASCIA	706	579	127
EP 2	91	66	-
EP 1	81	65	16
COLLABORATORE	25	6	19
ASSISTENTE	563	425	138
COADIUTORE	1213	1002	211
TOTALE	8837	6888	1924

**ANNO ACCADEMICO 2018/2019 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	ASSUNZIONI	PERS. TEMPO INDET	PERS. TEMPO DET.
a	b	c	d	e=b-d
I FASCIA	6158	200	4800	1358
II FASCIA	706	80	644	62
EP 2	91	0	65	0
EP 1	81	4	67	14
COLLABORATORE	25	8	14	11
ASSISTENTE	563	30	444	119
COADIUTORE	1213	37	1.017	196
TOTALE	8837	359	7081	1760

**ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	ASSUNZIONI	PERS. TEMPO INDET	PERS. TEMPO DET.
a	b	c	d	e=b-d
I FASCIA	6158	226	4.881	1.277
II FASCIA	706	50	679	27
EP 2	91	0	64	0
EP 1	81	4	69	12
COLLABORATORE	25	8	22	3
ASSISTENTE	563	30	463	100
COADIUTORE	1213	37	1.032	181
TOTALE	8837	355	7.210	1.600

**ANNO ACCADEMICO 2020/2021 - PROIEZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

QUALIFICA	DOTAZIONE ORGANICA	ASSUNZIONI	PERS. TEMPO INDET	PERS. TEMPO DET.
a	b	c	d	e=b-d
I FASCIA	6158	245	4.981	1.177
II FASCIA	706	29	693	13
EP 2	91	5	68	0
EP 1	81	4	71	10
COLLABORATORE	25	3	25	0
ASSISTENTE	563	31	483	80
COADIUTORE	1213	31	1.041	172
TOTALE	8837	348	7.362	1.452



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

Non si ravvisano effetti diretti sul sistema delle imprese.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

### **SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE**

L'intervento regolatorio potrà incidere indirettamente anche sulla competitività del Paese.

### **SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni dell'AFAM.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con le istituzioni dell'AFAM e con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

L'intervento non prevede meccanismi di revisione.



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

### **E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

In particolare, gli aspetti specifici oggetto di monitoraggio e valutazione consistono nell'accertamento del rispetto da parte di ciascuna istituzione della corretta determinazione del budget assunzionale, nonché delle aliquote stabilite dal regolamento.

Il regolamento introduce un sistema di definizione delle facoltà assunzionali che consente alle istituzioni di esercitare responsabilmente l'autonomia riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalla legge n. 508 del 1999 assicurando, al contempo, il controllo della spesa per il reclutamento.

Nello specifico, le facoltà assunzionali annuali sono pari alla somma del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a quello di riferimento e, per il triennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

### **SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE**

#### **SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

Sezione non dovuta.



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”**

*Ufficio legislativo Miur*

Analisi tecnico-normativa

### **PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 508 del 1999, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, dando attuazione alla delega conferita al Governo della norma di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e), la quale ha previsto che con un regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 fossero disciplinate le procedure di reclutamento del personale del comparto AFAM. Con l'articolo 19, comma 01, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, il Governo è stato rimesso nei termini per l'emanazione del regolamento in esame.

La necessità di adottare il regolamento in esame e di intervenire, quindi, sulla materia del reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, è legata anche alla sentenza n. 8968/2017, resa dalla sezione III *bis* del TAR del Lazio, con la quale è stato ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di provvedere all'emanazione del regolamento in esame e, a seguito della quale, il Prefetto della Provincia di Roma ha nominato quale commissario *ad acta* il Vice Prefetto Dott. Antonio Tedeschi. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3550 dell'11 giugno 2018, ha rigettato l'appello presentato dal MIUR.

L'intervento è legato, inoltre, alle seguenti principali necessità:

- colmare il “vuoto normativo”, quale conseguenza della mancata attuazione della riforma della materia in esame, con specifico riferimento al reclutamento del personale AFAM;
- valorizzare l'autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni AFAM, in coerenza con i principi cardine di cui alla legge n. 508 del 1999 e nel rispetto dei canoni generali di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa;
- ridurre il fenomeno del precariato storico del personale docente iscritto da tempo nelle graduatorie nazionali. Infatti, la mancata adozione del regolamento, malgrado siano decorsi molti anni dall'approvazione della riforma del settore, ha determinato che per far fronte alla copertura dei posti in organico del personale docente si dovesse provvedere mediante il conferimento di supplenze, attingendo alle graduatorie di istituto oppure alle graduatorie divenute ad esaurimento;
- consentire alle istituzioni di effettuare la programmazione del personale in coerenza con gli specifici fabbisogni delle stesse.

Tra i principali obiettivi generali del provvedimento, indichiamo i seguenti:



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- stabilizzazione del personale docente e tecnico-amministrativo iscritto nelle graduatorie nazionali, tramite l'indizione di selezioni pubbliche, che verranno disciplinate attraverso autonomi regolamenti adottati dalle singole istituzioni.
- innalzamento dei livelli dell'offerta formativa e di apprendimento da parte degli studenti;
- maggiore continuità amministrativa e contabile, con vantaggi attesi in termini di efficienza ed economicità nella gestione delle istituzioni.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e);
- il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 19, commi 01 e 2;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 270 e 273»;
- il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 recante « Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e, in particolare, l'articolo 2-bis;
- decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 recante , convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 concernente «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
- il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 recante « Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*;
- l'articolo 2222 del codice civile.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'intervento normativo incide:

- sul decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 19, comma 3-*bis* (art. 8, comma 2, lett. a)) ;
- sul decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 1-*quater*, comma 1, quarto periodo (art. 8, comma 2, lett. b));
- sulla legge 3 maggio 1999, n. 124, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 3 (art. 8, comma 2, lett. c));
- sul decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 270 - fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto - (art. 8, comma 2, lett. c));
- sul decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 4- fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto - (art. 8, comma 2, lett. d));
- sul decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in quanto sostituisce il contenuto del comma 7 all'art. 7 (art. 8, comma 3);

### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni.

### **5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto esso riguarda materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e su materie afferenti all'ordinamento civile e all'organizzazione amministrativa dello Stato, con specifico riferimento all'organizzazione del personale dello Stato, le quali formano oggetto di competenza, sia legislativa che regolamentare, esclusiva dello Stato.

### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

**sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**  
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**  
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**  
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**  
Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**  
Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**  
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**  
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**  
Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**  
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto in esame non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo.

**PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**  
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 2, comma 7, laddove si sostituisce il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo una diversa disposizione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
L'intervento contiene l'abrogazione espressa dell'art. 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013; dell'art. 1-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 2007 e dell'art. 3 della legge n. 124 del 1999; l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto; l'articolo 4, del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.  
Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.



*Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Sono previsti i seguenti successivi atti attuativi successivi:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a definire nei limiti delle risorse a bilancio disponibili le facoltà assunzionali delle istituzioni, (art. 2, comma 3, lettera c), numero 1));
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto a ripartire per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per la stipula di contratti a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti (art. 2, comma 3, lettera c), numero 2);
- regolamento delle singole istituzioni per disciplinare le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato (art. 4, comma 1);
- regolamento delle singole istituzioni per disciplinare le procedure di reclutamento del personale docente a tempo determinato (art. 5, comma 3);
- decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a definire gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici e professionali, nei casi in cui le istituzioni non possano fare fronte tramite la dotazione organica di diritto a peculiari e documentate esigenze didattiche (art. 6, comma 2).

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre i dati in possesso di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE  
REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE MODALITÀ PER LA  
PROGRAMMAZIONE E IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E DEL  
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DEL COMPARTO AFAM**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, il comma 01;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 270;

VISTO l'articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale *"Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera, e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica"*;

VISTO l'articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA l'informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalità per l'inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA  
il seguente regolamento:

ART. 1  
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- b) per Istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.



## ART. 2

### (Programmazione e reclutamento del personale)

1. Le Istituzioni, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con la propria dotazione organica e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato.
2. La programmazione del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile.
3. La programmazione del personale di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma ai seguenti criteri:
  - a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente in posti di personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente non può comunque essere superiore allo 0,5;
  - b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione è attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;
  - c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente all'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:
    - 1) del 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



- 2) per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, di un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:
- 1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - 2) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
  - 3) nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  - 4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- e) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 35 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultino, nell'ordine:
- 1) nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  - 2) vincitori delle procedure di reclutamento per esami e titoli di cui all'articolo 4;
- f) obbligo di destinare annualmente, nell'ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, al reclutamento rispettivamente:
- 1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla lettera g), di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
  - 2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 4, di docenti di prima fascia a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per titoli, dall'Istituzione che bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L'eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2), resta nella disponibilità dell'Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);
- g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di cui alla lettera c) e con riferimento al triennio di programmazione 2018/2020 relativamente agli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e



2020/2021, di destinare una quota minima del 10 per cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) risulti in servizio su posto vacante alla data di entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l'Istituzione che procede all'assunzione;
  - 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da quella che procede all'assunzione;
  - 3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'Istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM.
4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 4), e lettera e), numero 1), non possono superare il limite del 50 per cento di quelle svolte con le procedure di cui all'articolo 4.
5. Nell'ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), numero 1), l'avente titolo a cui viene proposta l'assunzione da parte dell'Istituzione, individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha 15 giorni di tempo per accettare la presa di servizio, che in ogni caso avviene con l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato, il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento all'Istituzione che ne ha proposto l'assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.

#### ART. 3

##### *(Collaborazioni tra Istituzioni)*

1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell'articolazione dell'offerta formativa territoriale, possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate a:
  - a) programmare procedure di reclutamento comuni;
  - b) utilizzare congiuntamente il personale, con l'assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione tra le due Istituzioni dell'impegno annuo dell'interessato e senza maggiori oneri a carico dello Stato.

#### ART. 4

##### *(Procedure di reclutamento per esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato)*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, formulando al termine una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:



- a) indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale;
- b) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero, nonché pubblicazione dell'avviso di adozione degli stessi in Gazzetta Ufficiale;
- c) previsione di commissioni giudicatrici composte da tre membri esterni all'Istituzione, nominati con decreto del direttore dell'Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:
- 1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore della stessa area disciplinare, in possesso dei seguenti requisiti di elevata qualificazione:
    - 1.1 appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni;
    - 1.2 assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;
  - 2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell'ambito di un albo appositamente costituito con decreto ministeriale con validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    - 2.1 appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;
    - 2.2 essere appartenuti al ruolo della I fascia dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell'ambito della disciplina del concorso;
    - 2.3 aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del concorso;
    - 2.4 essere professori universitari appartenenti almeno alla II fascia della docenza universitaria in materie attinenti alla disciplina del concorso;
- d) previsione della individuazione di tre componenti supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera c);
- e) partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;
- f) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non più di 60:



- 1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando il punteggio in relazione all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (massimo 10 punti);
- 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione, graduati secondo l'attinenza al settore artistico disciplinare messo a concorso (minimo 10 punti);
- 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'anzianità di servizio e all'affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti);
- 4) qualificate esperienze a livello nazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti);
- 5) qualificate esperienze a livello internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti);
- 6) premi e riconoscimenti nazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti);
- 7) premi e riconoscimenti Internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti);

g) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento, cui riservare almeno 40 punti e non più di 50, della durata di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli;

h) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera g), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra i due sorteggiati nell'ambito di una terna di argomenti predisposti dalla commissione in fase di determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore artistico-disciplinare;

i) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere le proprie valutazioni:

- 1) l'originalità dei contenuti, della ricerca e della produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;
- 2) la congruità e la continuità temporale dell'attività professionale con il settore artistico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione;
- 3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito internazionale;

l) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore;

m) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni giudicatrici;

n) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data del decreto di nomina;

o) previsione che la partecipazione a commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;



- p) previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del direttore;
- q) applicazione delle incompatibilità di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile;
- r) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine di 30 giorni, a pena di inammissibilità, per la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;
- s) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati, che vengono pubblicizzati mediante affissione all'albo dell'Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
- t) previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell'Istituzione che ha indetto la procedura;
- u) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed individui il vincitore della selezione;
- v) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la regolarità della procedura e degli atti e provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a 30 giorni per il riesame.

#### ART. 5

##### *(Reclutamento del personale docente a tempo determinato)*

1. Dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente ordine:
  - a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  - c) graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;



- d) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- e) graduatorie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), numero 4).
3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
- a) indizione delle procedure, distinte per settore artistico-disciplinare e relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell'Istituzione nell'ambito delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul sito dell'istituzione;
- b) previsione che le procedure di selezione siano per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità dell'insegnamento e a seguito di motivata decisione del consiglio di amministrazione, esclusivamente per titoli; nel caso di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova didattica.
- c) pubblicazione dei bandi sul sito dell'Istituzione e del Ministero;
- d) partecipazione alle procedure di coloro che siano in possesso almeno di diploma accademico di I livello o di laurea;
- e) nell'ambito di quanto previsto alla lettera b) sono ritenuti valutabili i seguenti titoli:
- 1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico disciplinare ritenuto affine;
  - 2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
  - 3) attività di insegnamento svolta con contratti a tempo determinato nei precedenti 10 anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
  - 4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
  - 5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
- f) previsione che le commissioni giudicatrici siano composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno all'istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, in possesso dei seguenti requisiti:
- 1) appartenenza al ruolo della I fascia da almeno tre anni;
  - 2) assenza, almeno negli ultimi tre anni, di rapporti di servizio con l'Istituzione;
- g) previsione che per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applichino, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 3, i principi previsti dall'articolo 4.



ART. 6  
*(Incarichi di insegnamento)*

1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rictrante nella dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale previsto dall'articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento di incarichi a titolo gratuito o retribuito di durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica e professionale;
  - b) espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la parte riguardante le spese per supplenze annuali o brevi.

ART. 7  
*(Reclutamento del personale amministrativo e tecnico)*

1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
  - a) i profili professionali richiesti con l'indicazione delle principali funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'Istituzione;
  - b) i titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai posti da ricoprire;
  - c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami, di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.



4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

#### ART. 8

##### *(Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)*

1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti e l'Accademia nazionale di arte drammatica non possono destinare annualmente una somma superiore all'80 per cento delle entrate correnti senza vincolo di destinazione alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all'articolo 6.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

- a) l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- b) l'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- c) l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto;
- d) l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. Il comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: "7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica."

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



**TABELLA 1**  
*(di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c)*

**INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE  
 A TEMPO INDETERMINATO**

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 52.018	1,00
DOCENTE II FASCIA	€ 44.673	0,86
EP 2	€ 51.330	0,99
EP 1	€ 45.577	0,88
COLLABORATORE	€ 34.409	0,66
ASSISTENTE	€ 31.953	0,61
COADIUTORE	€ 28.005	0,54

**INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE  
 A TEMPO DETERMINATO**

QUALIFICA	COSTO EQUIVALENTE	INDICE COSTO EQUIVALENTE
DOCENTE I FASCIA	€ 43.435	0,83
DOCENTE II FASCIA	€ 37.032	0,71
EP 2	€ 43.295	0,83
EP 1	€ 38.077	0,73
COLLABORATORE	€ 29.945	0,58
ASSISTENTE	€ 27.997	0,54
COADIUTORE	€ 24.941	0,48



Mod. UTLO15-CON



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 1098/2019

Roma, addì 9/04/2019

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

**344/2019**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DI DPR CONCERNENTE  
REGOLAMENTO PROCEDURE E  
MODALITA' PER  
PROGRAMMAZIONE E  
RECLUTAMENTO PERSONALE  
DOCENTE E PERSONALE AMM.VO  
E TECNICO COMPARTO AFAM**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

Segretariato Generale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO  
(.....)**

FERRARI  
GIULIA  
10.04.2019  
05:18:49  
UTC

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2019

### **NUMERO AFFARE 00344/2019**

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di d.P.R. concernente "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM";

### **LA SEZIONE**

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 1117 in data 04/03/2019 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;

Premesso e considerato:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto, con nota prot. 1117 del 4 marzo 2019, il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di

regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico (di seguito semplicemente "AT") del comparto dell'alta formazione artistica e musicale (di seguito "AFAM").

Lo schema, secondo quanto attestato dal DAGL, è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 novembre 2018, reca in allegato la relazione siglata dal Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica – debitamente "bollinata" dalla Ragioneria dello Stato –, la relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR) e la relazione di analisi tecnica normativa (ATN).

Lo schema in esame, volto a disciplinare le procedure di reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico (AT) degli istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in quanto richiamato dall'art. 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*, che ha introdotto una organica riforma del settore dell'AFAM.

Occorre ricordare che, ai sensi della predetta legge di riforma, costituiscono l'AFAM le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

L'art. 2, comma 7, sopra citato recita:

*"7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si*

*esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:*

*(.....)*

*e) le procedure di reclutamento del personale;*

*(...)"*

Il Ministero dà conto, nella relazione illustrativa, della mancanza del parere del CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale), pur previsto dalla su ricordata disposizione, segnalando che tale organo non risulta, al momento, ancora ricostituito e che ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in attesa della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti per i quali è previsto il parere di tale organo sono *"perfetti ed efficaci"* anche in mancanza del parere stesso.

L'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 198, richiamato dalla legge di riforma dell'AFAM, recita:

*"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."*

Lo schema sottoposto, quindi, configura un cd. regolamento di delegificazione, mediante il quale il Parlamento consente al Governo di disciplinare con fonte secondaria una materia prima regolata da fonti primarie.

Al riguardo, si può osservare che l'art. 2 della legge n. 508/1999 di riforma del settore dell'AFAM sopra richiamato, al citato comma 7 prevedeva la emanazione – oltre a quello oggi in esame - di molteplici altri regolamenti di delegificazione,

volti a disciplinare svariati ambiti del settore dell'AFAM e a tal fine, in ossequio a quanto prescritto dalla legge n. 400 citata, dettava puntuali "*norme generali regolatrici della materia*" cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'emanazione di tali regolamenti; purtroppo nessuna di tali "*norme generali*" attiene alla materia del reclutamento del personale docente e non docente, che oggi qui interessa. A tale profilo problematico può ovviarsi nella considerazione che, pur nel silenzio della legge n. 508/1999, il Governo trova precisi criteri e limiti, all'esercizio del potere regolamentare che qui si esamina, nei principi ispiratori delle fonti primarie disciplinatrici della materia, molte delle quali stratificatesi fino ad oggi in una congerie di disposizioni sovente frammentarie e contingenti e alle quali lo schema in esame mira a conferire organicità e completezza.

La predisposizione del regolamento in questione (che, rispetto alla previsione di legge, giunge con un singolare ritardo - 19 anni - probabilmente da riconnettere al sopra accennato metodo di affrontare i problemi del personale via via emergenti mercé la continua emanazione di norme primarie parziali e transitorie, anche con decretazione d'urgenza), è divenuta di ineludibile urgenza e necessità a seguito di una vicenda giurisdizionale richiamata nella relazione di ATN, di cui merita dare brevemente conto.

Nella perdurante assenza del regolamento, il legislatore come detto è intervenuto più volte con disposizioni aventi effetto anche nel settore *de quo*. In particolare, l'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, oltre a disporre che il regolamento suddetto (già all'epoca in ritardo di quasi un quindicennio) fosse emanato in tempi brevi, ha previsto, ai fini del reclutamento dei docenti dell'AFAM, la formazione di una "graduatoria tampone", destinata a servire, nelle intenzioni, in via provvisoria, ovvero nel breve termine previsto per l'emanazione del regolamento. In particolare il comma 2 del suddetto art. 19 prevedeva che nella graduatoria fossero iscritti docenti precari i quali, alla data dell'emanazione del decreto-legge stesso, disponessero del requisito di tre anni di servizio. Tuttavia,

dato che il ritardo nella emanazione del regolamento ha continuato a protrarsi anche oltre il termine fissato dal decreto-legge, la suddetta “graduatoria tampone” è divenuta lo strumento ordinario per assumere i docenti. Taluni docenti precari, i quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge non disponevano del requisito del servizio triennale - ma lo hanno maturato in seguito - e pertanto non potevano essere inseriti nella graduatoria, hanno adito il giudice amministrativo allo scopo di sentir condannare il Ministero a emanare il regolamento. Il Tar Lazio, con sentenza n. 8968 del 26 luglio 2017, ha accolto il ricorso e ordinato al MIUR di provvedere, nominando, in caso di inerzia, il Prefetto di Roma quale commissario *ad acta*. Il Ministero ha appellato, ma il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha respinto l’appello con sentenza n. 3550 dell’11 giugno 2018, nella quale ha rigettato l’assunto dell’Amministrazione, secondo la quale il regolamento in questione sarebbe un atto politico, di cui non si potrebbe imporre l’emanazione; al contrario, ha argomentato il giudice dell’appello, *“nel caso in esame esiste un vincolo ben preciso all’azione del Governo posto dal legislatore, il quale ha affermato all’art. 2 comma 7 della l. 508/1999, e ribadito all’art. 19 comma 01 del d.l. 104/2013, che tale regolamento deve essere emanato, ed ha anche stabilito, nella seconda norma, un termine preciso per il relativo adempimento”*.

Tanto premesso, la relazione di AIR – che fornisce un quadro apprezzabilmente puntuale circa la situazione del personale docente e non docente, di ruolo e non, dell’AFAM - fornisce un ampio quadro delle problematiche cui l’emanando regolamento mira a fornire risposta, richiamando in particolare la dimensione del fenomeno del precariato cd. “storico”, iscritto nelle molteplici graduatorie istituite ai sensi della normativa vigente, cui occorre dare stabilità, e l’esigenza di introdurre il metodo della programmazione nei meccanismi di reclutamento, ciò al fine di migliorare nel complesso la qualità dell’offerta formativa assicurando la continuità della didattica.

La relazione di AIR riferisce altresì puntualmente sulle ampie e approfondite consultazioni svoltesi con le organizzazioni sindacali, che hanno condotto alla

elaborazione del testo ora in esame, mirante a conciliare molteplici e divergenti istanze, il tutto nel necessario rispetto degli equilibri di bilancio.

Occorre peraltro segnalare che la relazione di AIR non è corretta laddove (sez. 7, lettera E)) richiama, ai fini della verifica degli aspetti monitorare in fase di attuazione della nuova disciplina ai fini della successiva valutazione di impatto della regolazione (VIR), il d.P.C.m. 19 novembre 2009, n. 212. In realtà tale d.P.C.m. è stato abrogato dal d.P.C.m. n. 169 del 15 settembre 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dell'AIR, della VIR e della consultazione, abrogando nel contempo la normativa previgente. Tale d.P.C.m., ai sensi di quanto previsto dal suo articolo 3, comma 1, si applica dal giorno successivo a quello di pubblicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, e pertanto è già vigente. Alla luce di quanto previsto dal d.P.C.m. ora vigente e in particolare dal suo articolo 12, nonché della rilevanza e complessità della materia disciplinata dallo schema di regolamento in esame, si osserva fin d'ora che sembra quanto mai opportuno che il Ministero inserisca, all'articolo 8 dello schema stesso, una esplicita clausola valutativa e che inserisca il regolamento stesso fra gli atti normativi che saranno indicati nel "*piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione*" che, ai sensi del d.P.C.m. predetto, ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre e adottare con decreto ministeriale.

Per ciò che attiene alla tecnica redazionale, lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole dettate dalla Circolare congiunta "*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*", adottata dalla Presidenza di Camera e Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, "*Guida alla redazione dei testi normativi*" (S. O. alla "Gazzetta Ufficiale" n. 101 del 3 maggio 2001).

Passando alla sintetica illustrazione del contenuto dello schema, esso consta di 8

articoli e una tabella allegata.

L'articolo 1 reca, con condivisibile scelta redazionale, le definizioni utilizzate nel testo.

L'articolo 2 disciplina la procedura che le istituzioni devono seguire per la programmazione del reclutamento del personale, docente e AT, prevedendo che ciascuna istituzione predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e AT, a tempo indeterminato e determinato.

L'articolo detta una disciplina particolarmente complessa e articolata, che riflette la complessità della disciplina stratificatasi nel tempo cui si intende conferire organicità. In particolare si prevede:

- la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato, da effettuare - tenuto conto del costo medio di ciascuna unità delle diverse qualifiche di personale, quale indicata nella tabella allegata – mediante piani triennali aggiornabili annualmente, in misura pari al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno precedente, cui si aggiunge (ma solo per il triennio 2018-2021) un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per coprire posti vacanti;
- che le assunzioni da effettuare dovranno essere obbligatoriamente ripartite come segue:
  - o il 30% del budget chiamando docenti iscritti in quattro distinte graduatorie "storiche" attualmente vigenti e istituite ai sensi della normativa previgente, cui attingere nell'ordine indicato nello schema;
  - o almeno il 35% a docenti iscritti in altra graduatoria nazionale e, in subordine, vincitori nei concorsi che verranno banditi dalle singole istituzioni;
  - o fra il 10 e il 20% al reclutamento dei docenti di prima fascia mediante selezioni per soli titoli ovvero per esami e titoli riservate ai docenti di seconda fascia prestanti servizio nell'istituzione che bandisce la procedura (ma su questo v. più oltre);
  - o almeno il 10% del budget complessivo al reclutamento di personale AT in

possesso di certi requisiti di servizio.

In particolare, il comma 3, alle lettere a) e b), prevede la possibilità che i piani suddetti possano “convertire” i posti in organico vacanti del personale docente in posti del personale AT e viceversa, e inoltre “convertire” cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori. Dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l'altro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento.

Con riferimento al comma 3, lettera f), la formulazione della disposizione appare imperfetta e da correggere. Essa infatti prevede l'obbligo di destinare annualmente una quota pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento del budget, al reclutamento di docenti di prima fascia “rispettivamente” (al n. 1) mediante una selezione per soli titoli, riservata ai docenti di seconda fascia assunti – con selezione per esame e titoli – dall'Istituzione che bandisce la procedura; e (al n. 2) mediante una selezione per esami e titoli riservata ai docenti di seconda fascia assunti dall'Istituzione stessa con selezione per (soli) titoli. Dal tenore del testo non è dato comprendere se il limite di budget (fra il 10 e il 20%) riguardi ciascuna delle due procedure o la somma fra le due e pertanto occorre un chiarimento. Inoltre dal punto di vista redazionale appare errato il riferimento, contenuto in entrambi i nn. 1) e 2), alla lettera g), che si riferisce esclusivamente al reclutamento del personale AT, e preferibile spostare nell'alinea le parole “di docenti di prima fascia”.

L'articolo 3 prevede la possibilità di collaborazioni fra istituzioni ai fini della programmazione di procedure di reclutamento comuni e di utilizzo congiunto del personale.

L'articolo 4 disciplina il reclutamento per esami e titoli del personale docente a

tempo indeterminato, facendo rinvio a regolamenti delle singole istituzioni e dettando i criteri ai quali tali regolamenti devono attenersi. Dal punto di vista redazionale, parrebbe opportuno, al comma 1, spostare l'inciso dell'alinea, dalla parola "formulando" alle parole "pari a 100", portandolo a formare il primo criterio per la redazione dei regolamenti. Sempre all'art. 4, comma 1, la lettera f) disciplina la valutazione dei titoli come dovrà essere disegnata dai regolamenti, prevedendo per le diverse categorie contemplate (dal n. 1 al n. 7) in taluni casi un limite massimo e in altri un limite minimo di punti attribuibile per quella tipologia di titoli. Fermo restando che la peculiarità dell'AFAM legittima il conferimento della più ampia discrezionalità laddove si tratta di valutare ai fini concorsuali il rilievo di titoli e riconoscimenti di alto profilo, tuttavia sembra opportuno che i criteri vengano integrati prevedendo, anche laddove è stato omesso, un tetto massimo di punteggio attribuibile per le singole tipologie di titoli.

L'articolo 5 disciplina il reclutamento del personale docente a tempo determinato, disponendo che i relativi contratti siano attribuiti a quanti risultano inseriti in cinque graduatorie esistenti e, in caso di esaurimento di tali graduatorie, mediante procedure di selezione disciplinate con regolamenti delle singole istituzioni.

L'articolo 6 disciplina il conferimento di incarichi di insegnamento volti a far fronte a "peculiari e documentate esigenze didattiche".

L'articolo 7 disciplina il reclutamento del personale AT facendo rinvio al decreto legislativo n. 165/2001 e al d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (*"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*).

L'articolo 8 reca le disposizioni finali e transitorie nonché le abrogazioni esplicite.

Con riferimento a tali ultimi profili, occorre rilevare che nelle pur ampie e accurate relazioni di accompagnamento non si fa riferimento alla sussistenza e alla rilevanza di eventuale contenzioso in atto – di cui si ha qualche contezza - che pur potrebbe trovare soluzione nell'ambito della disciplina proposta; rimane quindi rimesso a

una valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di una integrazione al fine suddetto dello schema in esame, che comunque, con le osservazioni sopra espresse, merita un parere favorevole.

P.Q.M.

Nei termini esposti è il parere favorevole, con le riportate osservazioni, della Sezione.

L'ESTENSORE  
Daniele Ravenna

IL PRESIDENTE  
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO  
Maurizio De Paolis